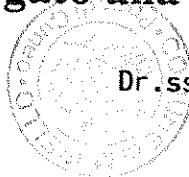


Allegato alla D.C.C. 37/98



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Buonamico Maria Donata

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI MURELLO



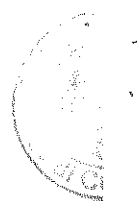
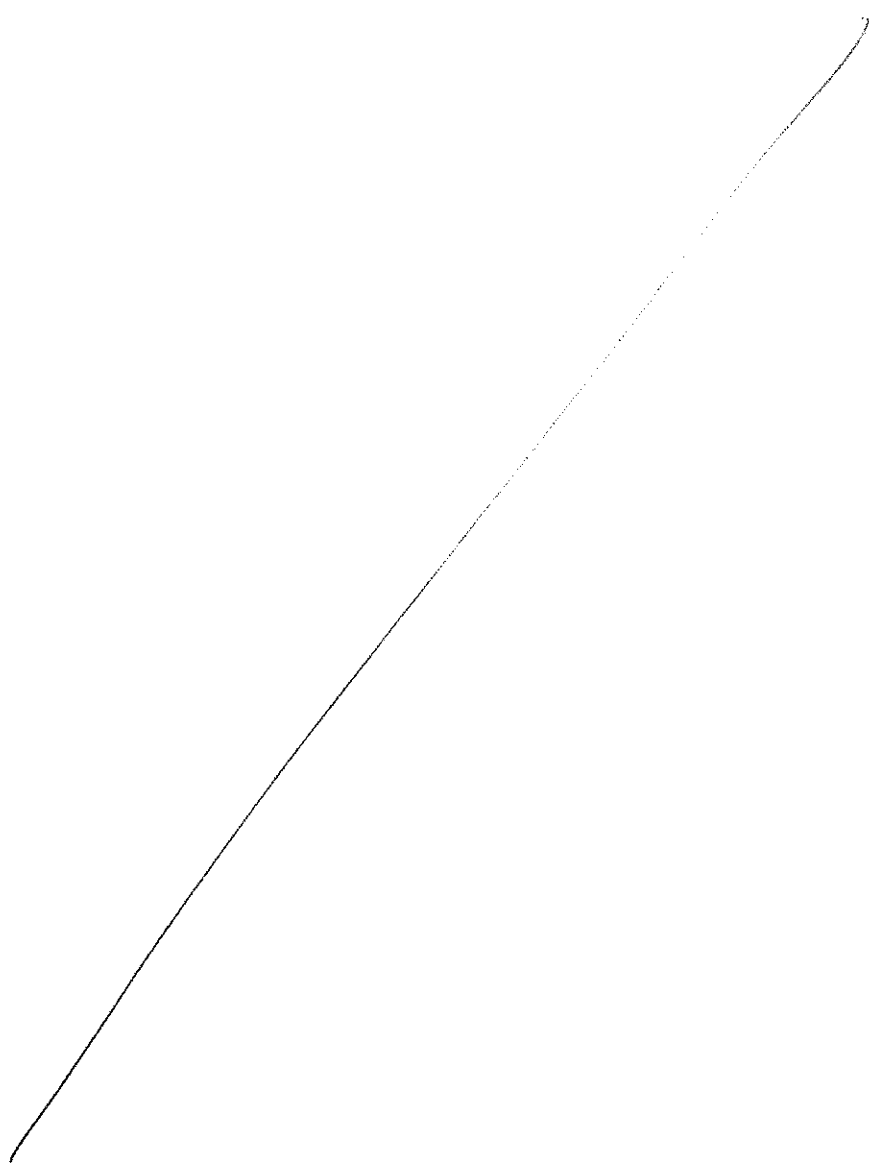
RI Pubblicati al R. Pretorio

dal 15.02.98 al 01.03/98

senza seguito di opposizione o reclamo

IL SEGRETARIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**



CAPO I

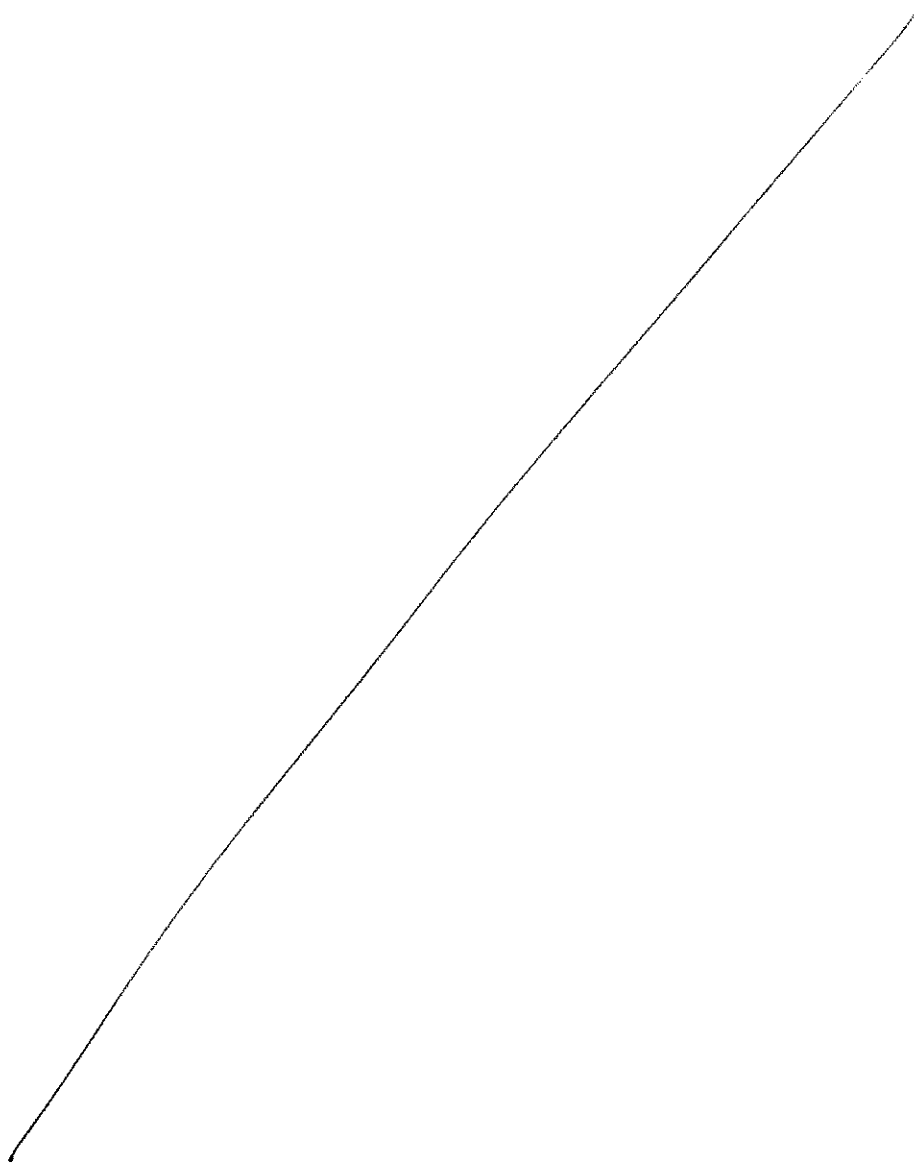
Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Murello, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.



CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

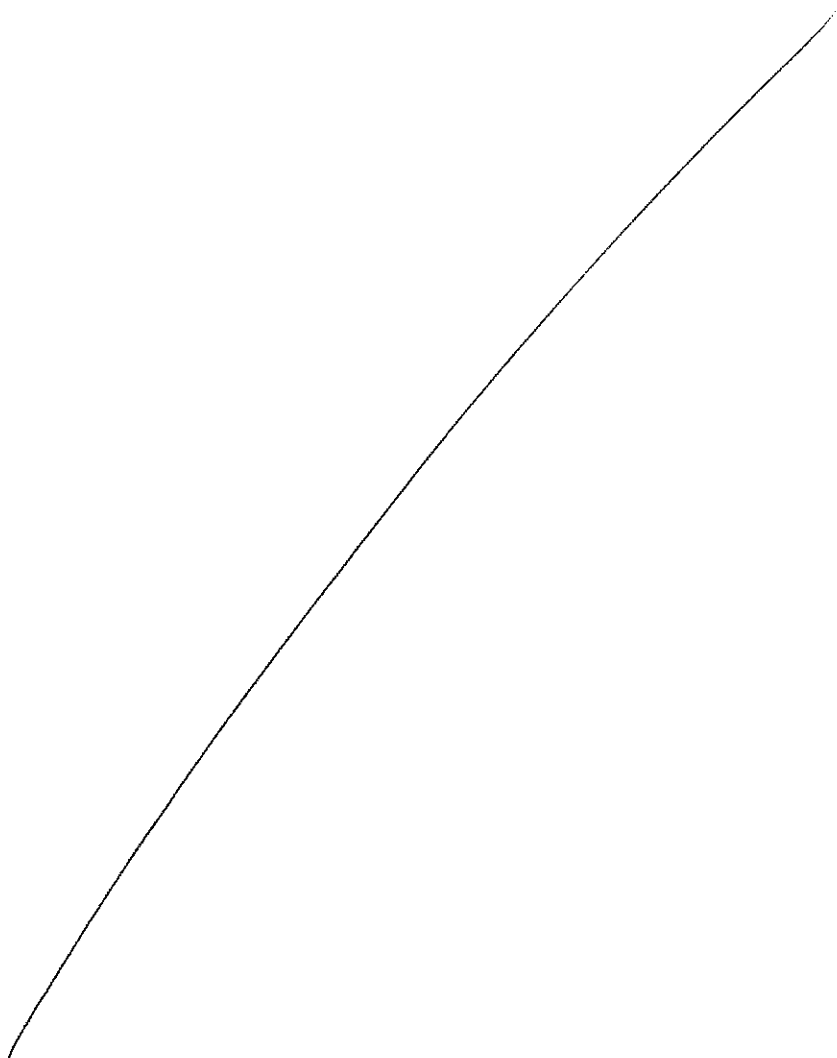
1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.



Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

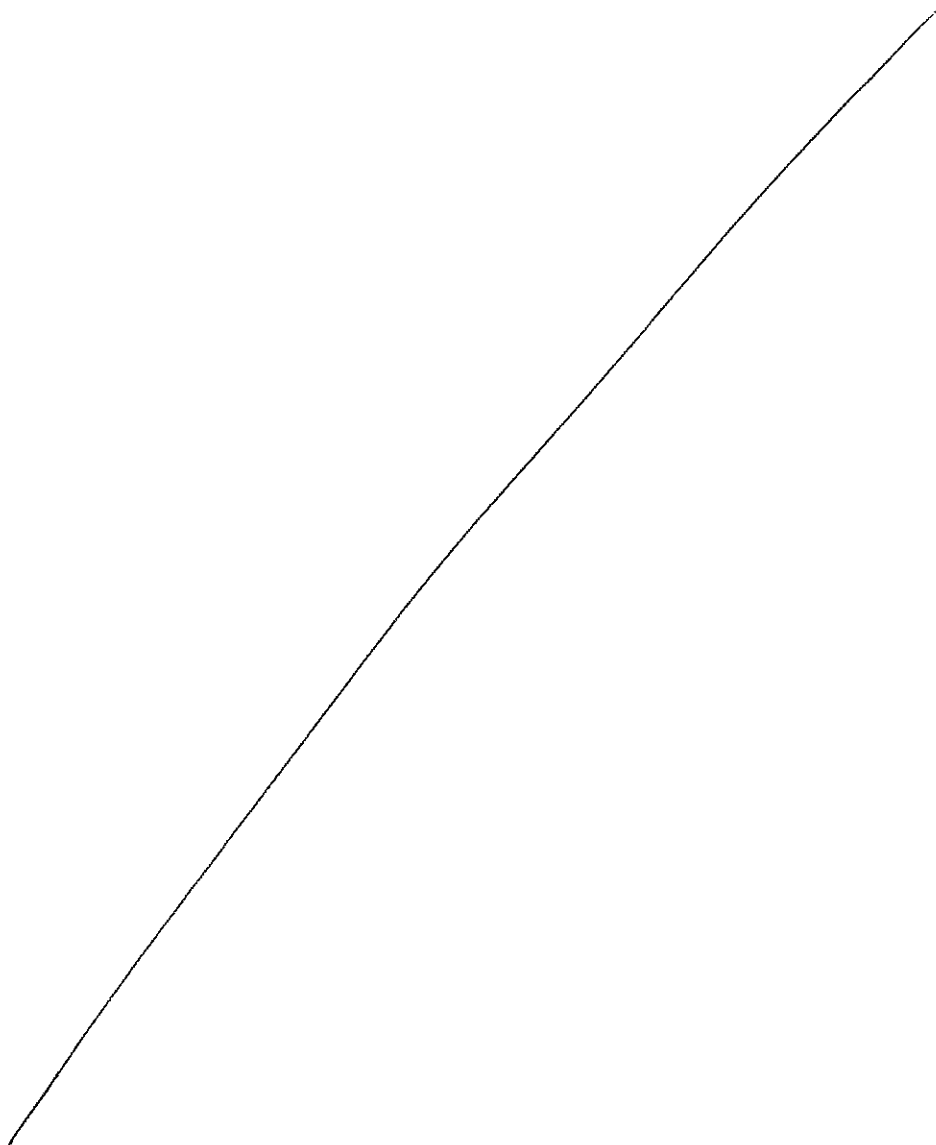
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

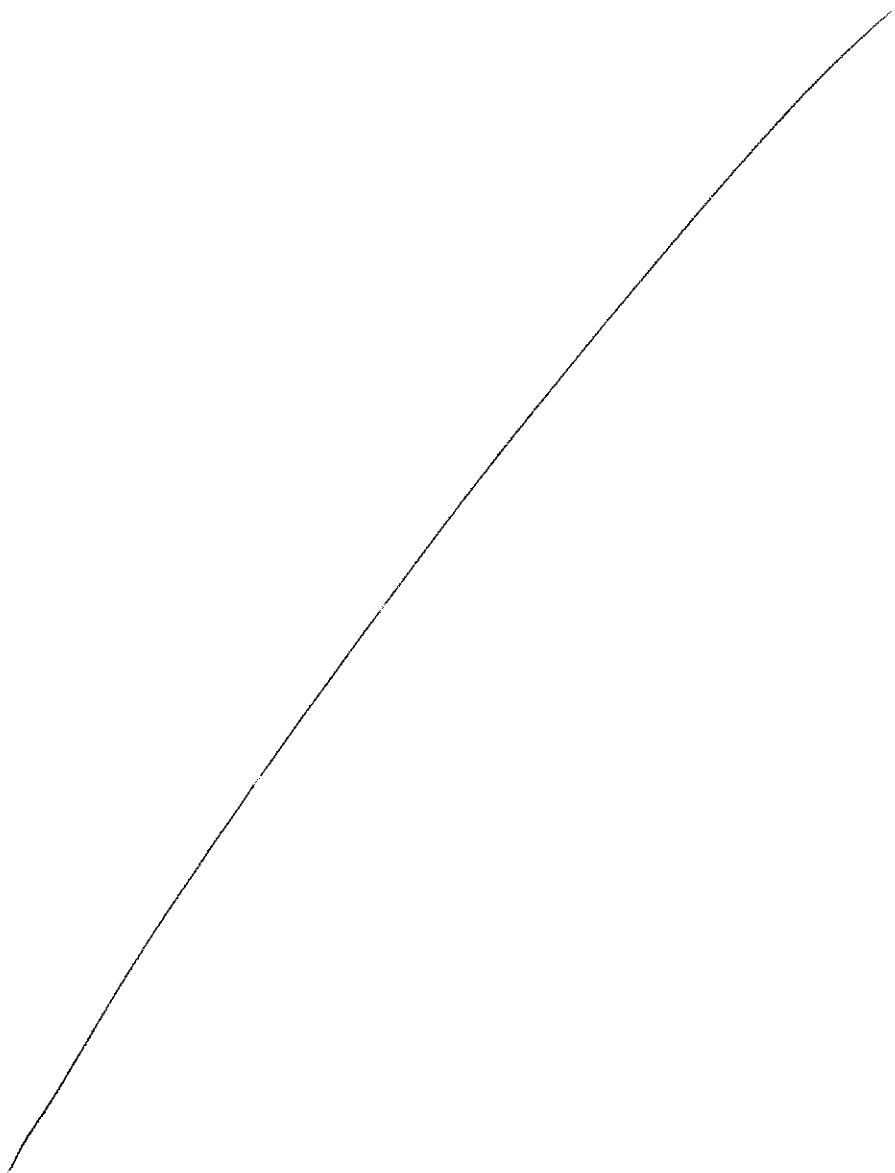
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.



2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 2.000.000=, può richiedere (dovrà richiedere) adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

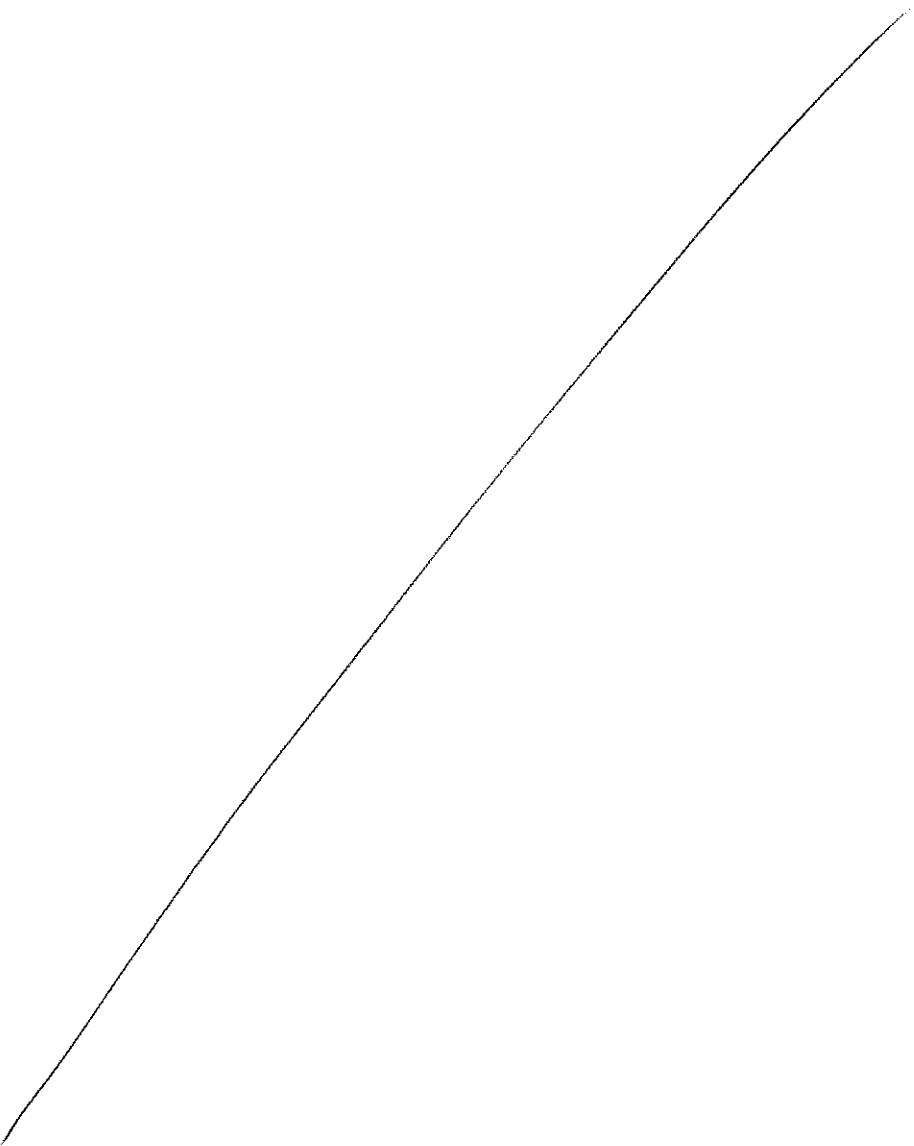


CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.



CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

SECRET

Note

art. 1

In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria-, si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.

art. 2

Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonché ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.

art. 3



Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97 (Bassanini bis).

art. 4, 5 e 6

Si è inserito in quest'articolo che il procedimento è attivato "di norma" dall'Ufficio, ciò per consentire alle singole Amministrazioni di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora la realtà locale lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articoli 5 e 6 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all'art. 5, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.

art. 7

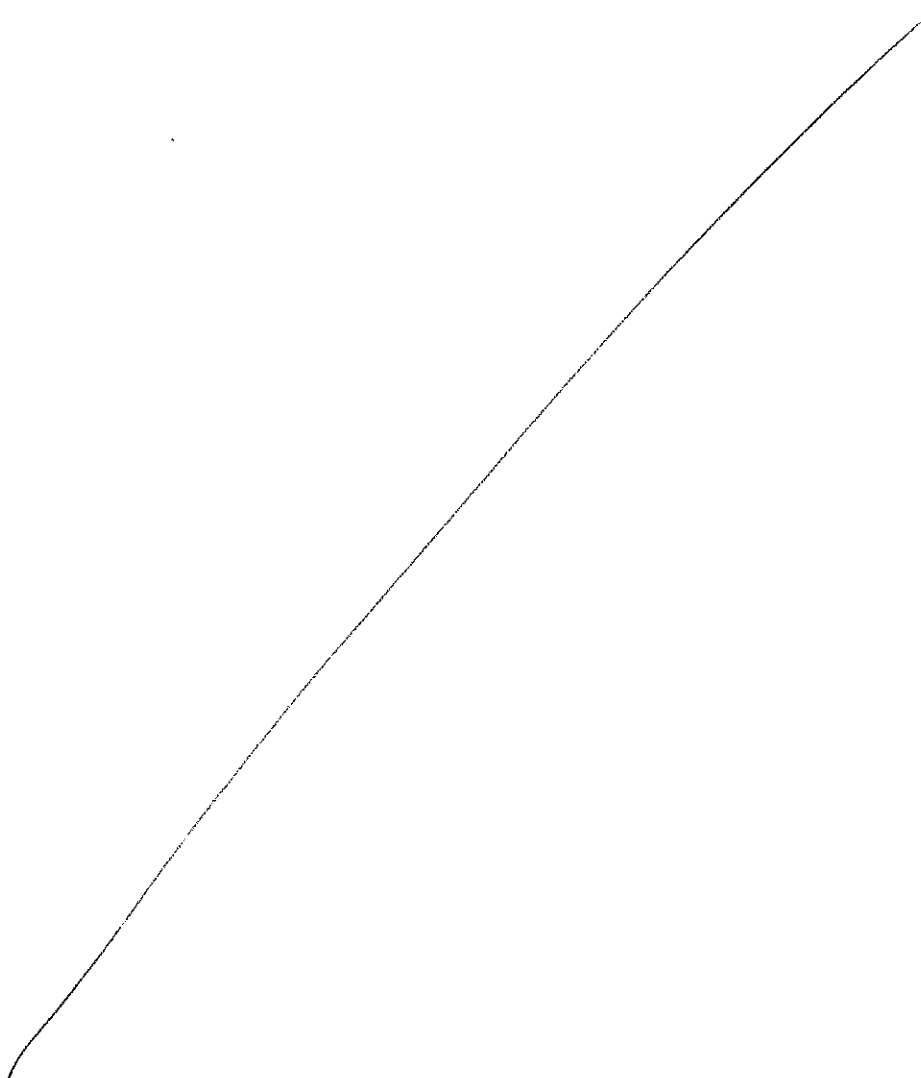
E' posto in evidenza nel presente articolo il ruolo del Responsabile dell'Ufficio il quale, come "organo", può delegare la funzione.

art. 8 e 9

Nell'art. 8, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3° comma, per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo.

Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro, in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione.

Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.



NOTE

art. 10

Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs. 218/97, puntualizzando comunque ai commi 3 e 4 i casi di non applicabilità della riduzione.

art. 11

Si è lasciata in bianco la data della decorrenza, anche se dalla lettera del 2° comma art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sembrerebbe che la prima data attuativa sia il 01/01/1999. Vi è, peraltro, chi sostiene, non solo la legittimità, ma, soprattutto, l'opportunità che questo Regolamento venga applicato già da questo anno, non solo per l'importanza dell'istituto, ma anche perché ciò consentirebbe la definizione agevolata, ad esempio, della liquidazione ICI per gli anni 1994 e 95 da definirsi entro il 31/12/1998.



